

PROTOCOLLO DI INTESA
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI DI GENERE (Legge regionale 27 giugno 2014, n.6)

TRA

COMUNI DI

E

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti

- Dlgs 8 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi
- Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna
- Le funzioni e competenze della Commissione “Parità e diritti delle persone” ex legge regionale n. 8/2011 così come modificata dalla L.R. 16/2013, nonché le Delibere assembleari 26 gennaio 2015 n. 3 e 27 ottobre 2015 n. 45
- La legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”

Premesso che

In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai principi della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità regionale, e alle pari opportunità;

La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la

soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali;

La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, conformano la propria attività al metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di sussidiarietà. E' promossa altresì la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche per la parità e contro le discriminazioni di genere mediante un confronto costante.

Premesso inoltre che

Gli interventi di cui alla L.R. 6/2014, per disposizione della stessa normativa, sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

La Commissione assembleare e, per quanto di competenza, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, forniscono supporto tecnico-amministrativo ai Comuni di (...) per l'attuazione della L.R. 6/2014. Nello specifico e in via prioritaria:

- A. Approntare le modifiche statutarie necessarie per l'armonizzazione degli impegni attuativi della L.R. 6/2014 mediante costituzione di una Commissione comunale permanente per la Parità e i Diritti delle Persone;
- B. Attuare l'art. 1 comma 137 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" per un'equa composizione di genere delle Giunte;
- C. Adottare bandi, collaborazioni e selezioni mediante criteri di valutazione volti a valorizzare i soggetti che contribuiscano a promuovere o abbiano promosso nell'ambito della propria organizzazione i principi egualitari e antidiscriminatori, quali l'equilibrio della rappresentanza nella *governance*, la previsione della responsabilità sociale d'impresa in materia antidiscriminatoria, l'adozione di soluzioni conciliative dei tempi di vita e di lavoro;
- D. Promuovere progetti educativi finalizzati al rispetto delle differenze e al benessere di

bambini/e e giovani, volti in particolare alla prevenzione delle patologie fisiche o psichiche e ad ogni forma di violenza derivante da discriminazioni di genere;

- E.** Promuovere nella divulgazione del ruolo delle donne nella vita civile e pubblica, ai fini di costituire modelli positivi per le nuove generazioni: iniziative di approfondimento e ricerca in collaborazione con università, centri di documentazione delle donne, istituti storici e culturali, biblioteche, musei, luoghi della memoria; intitolazione di spazi pubblici, vie, strade, piazze, rotonde della città a personalità femminili di rilievo esemplare;
- F.** Promuovere un linguaggio non discriminante e atto al riconoscimento dell'identità di genere in atti amministrativi e corrispondenti denominazioni di incarichi, ruoli, funzioni politiche e amministrative;
- G.** Monitorare e contrastare mediante specifica regolamentazione la diffusione di messaggi pubblicitari sessisti e violenti, lesivi della dignità delle persone, in particolare delle donne, negli spazi pubblicitari in carico alle amministrazioni e ad enti e società partecipate;
- H.** Promuovere il coinvolgimento delle bambine, ragazze e donne nell'attività sportiva e motoria in collaborazione con associazioni sportive associative e federali, università e agenzie educative e formative, nonché programmi di educazione e formazione sulla protagonismo sportivo femminile;
- I.** Riconoscere la funzione essenziale dei centri antiviolenza, quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio di donne che hanno come primaria finalità la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e che forniscono ascolto, accoglienza e protezione a donne e ai loro figli/e, attraverso la stipula di convenzioni con associazioni di donne *et similia* riconosciute e adeguatamente registrate e con comprovata esperienza e personale specificamente formato;
- J.** Adottare strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche locali in tema di pari opportunità e di diverso impatto nella vita di donne e uomini delle azioni amministrative, quali il bilancio di genere e approfondimenti in ottica di genere;
- K.** Aderire alla Conferenza regionale delle Elette attraverso cui rendere protagonisti le esperienze e le progettualità locali nell'ottica di un forte coordinamento delle politiche regionali e di tutti gli strumenti predisposti dalla Regione Emilia-Romagna;
- L.** Inserire la previsione statutaria di eventuale costituzione di parte civile dei Comuni nei processi aventi ad oggetto la violenza contro le donne per fatti di forte rilevanza pubblica.